



Sanità privata (personale non medico) - ARIS, FDG

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: -

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	-	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2007	31/12/2007	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/01/2008	30/06/2008	0,75%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,75%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/07/2008	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2007	ad oggi	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/01/2008	30/06/2008	0,75%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,75%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
01/07/2008	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/05/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

Destinatari

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/05/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL/....

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE ALL'AIOP, ALL'ARIS E ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI (ONLUS)

Indice:

08/10/2020 CCNL Accordo di rinnovo
15/05/2007 CCNL Protocollo d'intesa previdenza complementare
23/11/2004 CCNL parte normativa 2002-2005
23/12/1999 CCNL Testo definitivo

08/10/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/10/2020, tra l'AIOP, l'ARIS e la FP CGIL, la CISL FP, la UIL FPL, si è stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro 2016-2018, che regola il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad Aiop ed Aris, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.

Il presente contratto si applica, anche, ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.

Le parti si impegnano a definire i contenuti dell'Allegato 7 entro e non oltre 60 giorni

Il presente contratto si riferisce - sia per la parte normativa, sia per la parte economica - al periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2018.

Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse.

In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.

Art. 74 Previdenza complementare

Le parti, nel confermare la volontà di istituire la previdenza complementare, convengono di rinviare il confronto al prossimo rinnovo contrattuale.

14/05/2007

Protocollo d'intesa per la costituzione del fondo di previdenza complementare nella sanità privata

Il giorno 14.05.07, nella sede nazionale Aris di Roma tra

- ARIS, nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino, e dei componenti la delegazione Jose Parrella e Vittorio Corallini,

- FdG onlus, nelle persone del capo delegazione Enrico Maria Mambretti e di Salvatore Provenza,

- FP CGIL, nelle persone di Alessandro Chieragato e Denise Amerini,

- FP CISL, nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili,

- UIL FPL nelle persone di Antonino Viti

PREMESSO CHE

- il comma 749, dell'art. 1, del d.Lgs. n. 296/2006 (cd. legge Finanziaria per l'anno 2007) ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto di riforma della previdenza complementare (d.Lgs. 252/2005), inizialmente fissata al 1° gennaio 2008;

- ai sensi dell'art. 74 ccnl, le parti si sono impegnate ad "istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata ai sensi della normativa vigente",

- in adempimento all'impegno contrattuale di cui sopra ed al fine di garantire un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del settore della sanità privata, Aris, FdG ed OO.SS si sono attivate al fine di giungere alla costituzione di un apposito Fondo previdenziale .
Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO

di costituire nel più breve tempo possibile (e comunque entro il 15 giugno 2007) un Fondo di previdenza complementare destinato ai lavoratori che operano nell'ambito della sanità privata, impegnandosi ad incontrarsi nuovamente al

fine di predisporre l'Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento elettorale, nonché a completare le formalità amministrative necessarie.

Nella regolamentazione del suddetto Fondo, le parti si impegnano a rispettare i seguenti principi :

1. Finalità del Fondo: in adempimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari al trattamento pensionistico erogato dagli istituti di previdenza obbligatoria.

2. Destinatari: il Fondo sarà destinato inizialmente ai soli lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito della sanità privata e (previa intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria) ai set on affini.

3. Modalità di adesione: l'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria (attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica).

4. Contributi al Fondo: oltre ai ratei maturati del TFR, il lavoratore può, in aggiunta, destinare al Fondo le seguenti quote percentuali della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR :

- 0,50% a decorrere dalla data di istituzione del Fondo ,

- 0,75% a decorrere dal 1° gennaio 2008,

- 1,00% a decorrere dal 1° luglio 2008.;

Contestualmente si attiva l'obbligo del datore di lavoro nelle stesse misure e decorrenze .

I lavoratori hanno facoltà di incrementare la contribuzione con le modalità che saranno successivamente definite.

Letto, confermato e sottoscritto.

23/11/2004

Art. 74 - Previdenza complementare

Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente .

Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione .

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione .

23/12/1999

Art. 64 - Previdenza complementare.

Le parti convengono d'istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente.

S'impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità d'istituzione.
